

anni.....ma ha, appunto, lanciato questo appello a favore del Cirfeta perché è sottoposto ancora oggi a questo regime, diciamo duro ed al di là di ogni regola carceraria.....”, che il Chiofalo sia estraneo, come vorrebbe fare credere, alla vicenda in esame;

In secondo luogo, alla luce di quanto registrato sui tabulati telefonici della utenza intestata alla moglie Fedele Pasqualina, i contatti con utenze telefoniche FININVEST e PAGINE ITALIA, che non possono avere altra ragion d'essere se non i rapporti Chiofalo – Dell’Utri, risalgono al febbraio 1998 e non alla Pasqua dello stesso anno e sono assai più numerosi di quelli ammessi dal Chiofalo, essendo peraltro proseguiti, evidentemente tramite la moglie, anche in periodi di sua detenzione.

In terzo luogo, non può che valutarsi come poco credibile la giustificazione fornita dal Chiofalo, il quale, con riferimento alla telefonata del periodo pasquale, avrebbe agito come portavoce del Cirfeta per chiedere una improbabile, ancorchè immotivata, audizione da parte della Commissione Parlamentare Antimafia così come poco credibile, avuto riguardo alla quantità dei rapporti telefonici ed alla smentita proveniente dallo stesso Dell’Utri, è l'altra giustificazione, relativa a presunti problemi medici del figlio del Cirfeta, concernente l'incontro del mese di agosto.

In quarto luogo, assai significativo dell'intento di costruire strumentalmente una difesa anticipata è l'accusa mossa al Cariolo.

Egli, infatti, avendo saputo che questi ha reso al Pubblico Ministero di Palermo dichiarazioni che lo riguardano senza, tuttavia, conoscerne il contenuto, ed essendo consapevole di avere cercato di indurre il Cariolo a partecipare al disegno criminoso fin dall'epoca in cui entrambi erano rinchiusi nel carcere di Prato, lo accusa di animosità nei suoi confronti all'evidente scopo di elidere le possibili conseguenze delle sue rivelazioni. La manovra, tuttavia, risulta pressoché irrilevante alla luce delle analoghe rivelazioni fatte da diversi altri collaboratori, con i quali il Chiofalo, che nulla dice in proposito, non risulta



avere avuto alcun contrasto.

Infine, palesemente falsa e di comodo è la maldestra versione che il Chiofalo fornisce dell'incontro di Rimini con il Dell'Utri, non sapendo di essere stato seguito fino a casa e non sapendo che la sua utenza è stata intercettata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono risulta, pertanto, ulteriormente confermato il grave quadro indiziario già emerso a carico degli indagati.

Ma non basta; altri elementi di riscontro possono trarsi dalle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 24 febbraio 1999, da Andriotta Francesco che si trascrivono integralmente così come trasmesse dal P.M. :

"Confermo le dichiarazioni da me rese in data 18 dicembre 1998 e voglio aggiungere in merito che Cirfeta Cosimo, attualmente detenuto in questa casa circondariale, da quando è arrivato ha cercato più volte di contattarmi. Io ho sempre cercato di non avere nessun contatto con lo stesso, tuttavia, in diverse occasioni, il Cirfeta mi cerca di convincere, anche con toni minacciosi, a ritrattare le mie dichiarazioni in merito al processo Dell'Utri, avvalorando la sua tesi circa accordi fatti tra Di Carlo Francesco, Onorato Francesco e Guglielmini Giuseppe per screditare altri collaboratori che avevano accusato Dell'Utri. Aggiungo che quando Pino Chiofalo era detenuto in questa casa circondariale mi disse che dovevamo portare avanti questo progetto di screditare i collaboratori che accusavano Dell'Utri perché "la destra" poteva aiutarci con benefici alternativi al carcere e con aiuti economici nel caso in cui veniva revocato il programma di protezione.

omissis

In merito agli accordi da me esposti in precedenza, posso aggiungere che presso il carcere di Prato Chiofalo e Cirfeta si erano già accordati: di questo me ne parlò Calogero Giambarresi detto "Lillo u' dutturi"; mentre al carcere di Paliano Chiofalo e Cirfeta si accordavano con dei bigliettini scritti per paura di essere intercettati; questo mi fu riferito da Chiofalo quando venne a Brescia per sottoporsi ad un'operazione alla gola



Ricordo che anche altri collaboratori come Antonio Cariolo e i fratelli Sparta furono contattati per partecipare a questo progetto di screditare alcuni collaboratori che accusavano l'on. Dell'Utri, in particolare fu minacciato Antonio Cariolo nel carcere di Paliano".

Le Esigenze Cautelari

Va anzitutto premesso, in via generale, che la particolare gravità e pericolosità che contraddistingue tutti reati per i quali si procede ha indotto il legislatore a "presumere" la sussistenza di accentuate esigenze cautelari per la cui tutela ha previsto, come unica misura adeguata, la custodia cautelare in carcere (art. 275 comma 3 c.p.p.), misura che non deve essere applicata soltanto nell'ipotesi di dimostrata insussistenza di ogni esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p..

Sempre in via generale, va però rilevato che tutti reati, per i quali si procede, risultano connessi, oggettivamente e soggettivamente, sia per la diretta partecipazione di appartenenti all'associazione mafiosa sia per essere essi stessi espressione tipica delle attività illecite della stessa sia, infine, per la loro finalizzazione al rafforzamento ed alla tutela della sua stessa sopravvivenza, all'organizzazione Cosa Nostra.

Indipendentemente dalla richiamata presunzione di legge, ciò comporta, in relazione alla sua notoria pericolosità, alla sua capacità intimidatoria nei confronti di chiunque, per avventura entrato in relazione con essa, possa in qualche modo essere in grado di nuocere ai suoi interessi, per il suo radicamento in varie parti del territorio nazionale ed estero, per la sua diffusione ed articolazione sociale, la sussistenza di una o di tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., con la conseguenza che nei confronti di tutti gli indagati, a carico dei quali siano emersi gravi indizi di colpevolezza, deve essere applicata la custodia cautelare in carcere.

Ma, in particolare:

Capo B)

Gli indagati — D'Agostino Rosario, Di Grusa Enrico e Mangano Vittorio — nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sono pregiudicati per reati in materia di stupefacenti e risultano, gli ultimi due, inseriti a differenti livelli partecipativi nell'associazione mafiosa Cosa Nostra ed il primo, emigrato in Sud America, in pluriennali rapporti con la medesima, per la quale il traffico di stupefacenti è da sempre uno dei



principali settori di impegno.

Indipendentemente dalla presunzione di legge, sussistono, pertanto, nei confronti dei predetti indagati sia in ragione dei loro precedenti penali sia dei loro rapporti con Cosa Nostra, sia dei rapporti con altre realtà criminali radicate in altri luoghi del territorio nazionale o al di fuori dello stesso le esigenze cautelari connesse al concreto pericolo di fuga e di reiterazione di reati della stessa specie, che rendono indispensabile l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal Pubblico Ministero.

Tale misura, infatti, deve considerarsi proporzionata alla gravità del reato e della pena che potrà essere irrogata ed adeguata, in relazione alla personalità degli indagati, alla salvaguardia delle evidenziate esigenze.

Capo A)

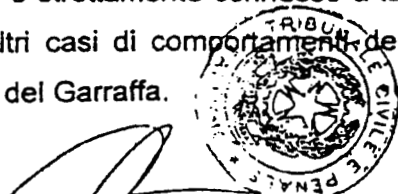
Gli indagati Virga Vincenzo e Buffa Michele sono soggetti a pieno titolo inseriti — il Virga addirittura in posizione apicale, quale capo del mandamento di Trapani — nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, tra le cui illecite attività primeggia da sempre quella delle estorsioni, che a tutt'oggi costituisce uno dei più gravosi vincoli alla crescita di un sano tessuto imprenditoriale nel mezzogiorno ed in Sicilia in particolare.

Tale loro collocazione all'interno di Cosa Nostra, della quale sono noti la pericolosità e diffusione, il radicamento sociale e territoriale e la capacità di condizionamento nei confronti di coloro che per una qualsiasi ragione siano entrati in rapporto con la stessa, unitamente alla permanenza del vincolo associativo ed alla perdurante latitanza del Virga determina, indipendentemente dalla presunzione di legge, la sussistenza di tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., dovendosi ravvisare, in tale situazione, sia il pericolo di reiterazione del reato sia il pericolo di fuga sia, infine, il pericolo di inquinamento probatorio.

Ne consegue che nei loro confronti deve essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal Pubblico Ministero, misura da ritenersi proporzionata al reato ed alla pena che presumibilmente potrà essere irrogata ed adeguata in relazione alla intensità delle esigenze cautelari da salvaguardare.

Quanto all'indagato Dell'Utri Marcello, poiché la sua posizione presenta delle caratteristiche differenti, deve operarsi una valutazione separata.

Il tentativo di estorsione per il quale si procede risale agli anni 1990/1993 allorché il Dell'Utri era presidente della società PUBBLITALIA 80 ed è strettamente connesso a tale ruolo ed all'attività della società predetta nè risultano altri casi di comportamenti dello stesso genere di quelli dal medesimo adottati nei confronti del Garraffa.



Nonostante la latitanza del Virga, cui il Dell'Utri ebbe a rivolgersi per risolvere la questione, ritiene, di conseguenza, questo Giudice, che si possa escludere allo stato, con riguardo a detto indagato, un concreto pericolo di reiterazione del reato (art. 274 lett. c, c.p.p.).

Nei confronti del Dell'Utri, a carico del quale è in corso a Palermo il processo per concorso esterno in associazione mafiosa, sono tuttavia emersi dalle indagini gravi, concordanti e numerosi indizi di un perdurante legame con ben individuati settori di Cosa Nostra che, nell'ottica di quella reciprocità di interessi e di quello scambio di favori evidenziato in premessa, non soltanto giustificano e spiegano l'intervento del Virga e del Buffa nell'episodio estorsivo ma danno luogo, anche in ragione della reticenza manifestata da diversi soggetti, nel corso delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e del palese tentativo di inquinamento probatorio condotto dal Piovella, ex dipendente di PUBBLITALIA e responsabile nei confronti di tale struttura per l'essersi fatto promotore della sponsorizzazione alla Pallacanestro Trapani, a gravi e concrete esigenze di tutela della genuinità delle fonti di prova.

A tale proposito non pare necessario ripetere quanto già esposto in ordine alla pericolosità dell'associazione mafiosa Cosa Nostra ed alla sua capacità di condizionare nei modi e con i sistemi più vari i soggetti che, per avventura, si trovino nella condizione di potere nuocere ai suoi interessi ed è, quindi, estremamente allarmante, e nello stesso tempo significativo della sussistenza delle enunciate esigenze cautelari, la circostanza che proprio con tale associazione il Dell'Utri abbia tenuto e tutt'ora mantenga stretti e diversificati rapporti e che di tale associazione si sia avvalso per risolvere il contenzioso con il Garraffa.

Per tali motivi, indipendentemente dalla previsione di cui all'art.275 comma 3 c.p.p., va disposta anche nei confronti del Dell'Utri la misura della custodia cautelare in carcere per un periodo che, allo stato ed in relazione alle esigenze di cui si è detto, si ritiene di determinare in quattro mesi.

Capo C)

I reati per i quali si procede devono ritenersi di particolare gravità ed insidiosità poiché sono finalizzati in primo luogo all'inquinamento delle prove nel processo per concorso in associazione mafiosa in corso a Palermo nei confronti del Dell'Utri ma si inseriscono inoltre, considerata l'ampiezza, tentata anche se non raggiunta, del disegno di delegittimazione dei collaboratori di Cosa Nostra, in un più allarmante quadro di manovre, il cui scopo appare essere quello di attuare e favorire una complessiva strategia difensiva dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

E' noto, infatti, che la reazione dello Stato al gravissimo fenomeno criminale che è arrivato

a porre in pericolo la sopravvivenza stessa delle Istituzioni Democratiche e che certamente ha condizionato pesantemente, e tutt'ora condiziona, lo sviluppo economico e culturale dell'intera Sicilia, si è avvalsa, quale strumento fondamentale ed insostituibile, delle collaborazioni di soggetti interni all'associazione.

E' altrettanto noto, inoltre, come tale associazione avesse mantenuto in passato, e fino all'inizio del fenomeno delle collaborazioni, stimolato e sostenuto dall'apposita normativa, una ferrea impermeabilità tale da vanificare qualsiasi sforzo investigativo.

Soltanto le collaborazioni, sempre più numerose in relazione alla progressiva maggiore efficacia delle indagini, a sua volta favorita dalle collaborazioni, hanno consentito e tutt'ora consentono allo Stato di conseguire successi fino a pochi anni addietro impensabili.

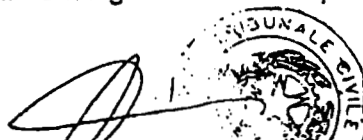
E' evidente, pertanto, l'interesse di Cosa Nostra nel perseguire disegni che siano in grado di indebolire tale strumento ed è altrettanto evidente per le ragioni esposte la pericolosità insita in qualsiasi iniziativa che si proponga un tale scopo.

Ebbene, indipendentemente dalla presunzione di legge, ugualmente operativa nel caso in esame, sussistono nei confronti di tutti gli indagati, sia in relazione alla negativa personalità dei predetti — il Cirfeta ed il Chiofalo, in atto collaboratori di giustizia, sono soggetti inseriti in pericolosi contesti associativi ed il Dell'Utri, a sua volta, mantiene e coltiva rapporti con l'associazione mafiosa Cosa Nostra — sia in relazione alla evidenziata gravità ed insidiosità dei reati per i quali si procede, tanto un concreto pericolo per la conservazione della genuinità delle fonti prova quanto un concreto pericolo di reiterazione del reato.

Quanto al primo aspetto, si è già detto, e peraltro l'inquinamento della genuinità delle fonti di prova costituisce proprio la ragione dei delitti contestati.

Quanto al secondo, deve considerarsi che l'attività calunniatoria non si è esaurita in una isolata falsa accusa ma si è, invece, articolata in un complesso e progressivo disegno portato avanti attraverso una molteplicità di azioni calunniose e comportamenti finalizzati al rafforzamento delle calunnie stesse e che tale attività si è sostanzialmente protratta fino ad oggi.

Deve inoltre considerarsi che il pericolo di reiterazione del reato risulta particolarmente grave in ragione anche dello "status" istituzionale del Dell'Utri, Deputato della Repubblica, che gli fornisce una capacità di manovra certamente superiore a quella del comune cittadino e che l'evidenziato pericolo risulta particolarmente concreto in ragione delle caratteristiche negative della sua personalità, quali emergono dai comportamenti esaminati.



Non è senza significato, infatti, che il predetto abbia agito in prima persona nonostante già sottoposto a processo per i suoi rapporti con Cosa Nostra e nonostante la consapevolezza che le false accuse del Cirfeta e del Chiofalo, da lui stesso rese pubbliche, avrebbero certamente messo in allarme gli organi inquirenti.

In relazione ai delitti di cui al capo C) va, pertanto, applicata a tutti gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere che, indipendentemente da quanto imposto dall'art. 275 c.p.p., appare proporzionata alla gravità dei delitti ed alla pena che potrà essere irrogata e sola misura adeguata alla salvaguardia delle evidenziate esigenze.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e segg., 291 e segg. c.p.p.;

ORDINA

agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura di:

- 1) Buffa Michele,
- 2) Chiofalo Giuseppe;
- 3) Cirfeta Cosimo;
- 4) D'Agostino Rosario;
- 5) Di Grusa Enrico ;
- 6) Mangano Vittorio;
- 7) Virga Vincenzo;

e di condurli immediatamente in un istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2 c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo ufficio.

A norma dell'art. 96 disp. att. c.p.p., dispone che gli indagati siano tenuti separati tra loro negli istituti di custodia ove saranno condotti.

Visti gli artt. 272 e segg., 291 e segg., 343 e 344 c.p.p.; 111 disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 68 Cost.

ORDINA

agli ufficiali ed agenti di P.G. di procedere alla cattura di Dell'Utri Marcello, sopra generalizzato, in relazione ai reati allo stesso contestati ai capi A) e C) delle imputazioni, con la precisazione che in relazione al reato di cui al capo A) la misura viene, allo stato, applicata per la durata di mesi quattro.

Non accoglie la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di D'Agostino Fabio.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al Pubblico Ministero che ha richiesto la misura, per l'esecuzione, subordinata, limitatamente al Dell'Utri, alla previa autorizzazione della Camera dei Deputati della quale il medesimo fa parte e che dovrà essere richiesta dallo stesso Pubblico Ministero, nonchè per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 5 marzo 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Anna Maria RADICA

A. Radica



Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dott. Gioacchino Scaduto

Copia conforme all'originale

per uso esecutivo

Palermo, 5-3-99

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Anna Maria RADICA

A. Radica